

**N. 477/2018 R. G.**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO  
- SEZIONE CIVILE -**

in composizione monocratica e nella persona del dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia civile iscritta al n. 477 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente

**TRA**

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* ), con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore *pro-tempore*, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avvocato Andrea Cesare ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmine Bucciarelli in Battipaglia (Sa) alla via Salvator Rosa n. 122,

**ATTRICE**

**E**

*Controparte\_1*

(P.IVA *P.IVA\_2* ), con sede in Rotonda (Pz), al Corso Garibaldi n. 84, in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Carlo Bonifacio e Alfonso Bonifacio, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rotonda (Pz), al Corso Garibaldi n. 42,

**CONVENUTA**

**Conclusioni:** le parti hanno concluso come da atti e verbale di udienza

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione del 21.03.2018, notificato a mezzo pec il 21.03.2018, la [...] *Parte\_1* d'ora in poi anche solo *Parte\_1* citava innanzi all'intestato Tribunale, per l'udienza del 9.07.2018, la *Controparte\_2* con la quale in data 24.07.2012 aveva stipulato polizza n. 81378333 per incendi rischi ordinari. Premetteva che il 28.11.2013 la convenuta aveva denunciato la rottura di una tubazione in vetroresina con conseguente perdita d'acqua in un impianto di sua proprietà causata dalle persistenti piogge verificatesi nella stagione estiva; che con comunicazione del 23.04.2015, stante gli accertamenti del proprio consulente, la Compagnia respingeva la richiesta di risarcimento in quanto il danno non era coperto dalle garanzie di polizza; che, quindi, l'assicurata attivava la procedura della perizia contrattuale di cui agli artt. 17 e 18 delle condizioni generali di polizza e adiva il Tribunale di Lagonegro per la nomina del perito di parte sia della *Parte\_1* e sia del terzo perito; che con provvedimento del 09.11.2016 veniva nominato quale perito per la *Parte\_1* l'ing. *Persona\_1* e quale terzo perito l'avv. Michele Aldinio sostituito con successivo provvedimento del 18.11.2016 con l'avv. Antonio Rienzo; che il collegio avviava la perizia contrattuale la quale si concludeva con verbale del 20.07.2017.

Con un solo motivo, eccepiva la nullità della perizia contrattuale in quanto il Tribunale nominava quale terzo perito un avvocato privo dei requisiti previsti dalle norme contrattuali e cioè dell'art. 18 delle C.G.A. e, pertanto, inidoneo a rivestire la qualità di perito per la mancanza totale di competenza tecnica; che nel caso di specie la valutazione richiesta agli arbitri riguardava l'accertamento delle cause della rottura della tubazione dell'impianto di proprietà dell'assicurata, nonché la stima dei danni conseguiti; che, quindi, la scelta illegittima di nominare un avvocato quale terzo perito inficiava la validità della perizia contrattuale resa dal collegio.

Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: *“NEL MERITO: CONCLUSIONI – accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o l'annullabilità della*

*perizia contrattuale redatta il 20.07.2017, con ogni conseguente effetto; – con vittoria di spese e compensi professionali”.*

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.07.2018 si costituiva la [...] *Controparte\_2* per brevità *CP\_3* la quale deduceva che il 25.11.2014 si era verificata la rottura di una tubazione della condotta che dalla sorgente del *CP\_2* convogliava l'acqua all'impianto della *CP\_3* ubicata in contrada Prantalato del Comune di Viggianello (Pz), causando un cedimento; che, in virtù della polizza n. 81378333, comunicava alla *Parte\_1* il sinistro, la quale incaricava un tecnico di fiducia, ing. [...] *Per\_2* per l'accertamento dei danni; che il sopralluogo veniva eseguito 9.12.2014 con verbale sottoscritto anche dall'ing. *Persona\_3*, tecnico di parte della *CP\_3* che l'ing. *Per\_2* il 2.02.2015 inviava una mail alla *CP\_3* allegando l'atto di accertamento del danno quantificato in euro 29.000,00 con riserva in quanto, a parere del perito, il sinistro non era garantito dalla polizza; che il successivo 16.02.2015 la convenuta comunicava di non sottoscrivere l'atto di accertamento perché il danno di euro 29.000,00 non era stato confermato dal loro tecnico di fiducia e insisteva nella copertura assicurativa del sinistro; che il 23.04.2015 la *Parte\_1* comunicava di non procedere all'indennizzo in quanto il danno non era coperto dalle garanzie di polizza; che l'attrice non consegnava copia della perizia alla convenuta e, con lettera a/r del 23.12.2015, formulava richiesta di risarcimento per un importo di euro 59.250,00 con conseguente invito a dare corso alla perizia contrattuale, come previsto dalle condizioni della polizza; che anche l'invito del 15.02.2016 alla negoziazione assistita non veniva evaso dalla *Parte\_1* e, stante il suo comportamento inerte, la convenuta adiva il Tribunale di Lagonegro per la nomina sia dell'arbitro perito per la Compagnia assicuratrice e sia per il terzo perito; che il Collegio peritale si insediava il 4.03.2017 e i periti accettavano l'incarico senza muovere alcuna contestazione in ordine a eventuali incompetenze o nullità; che dopo alcuni incontri, la maggioranza del collegio accertava i danni pari a euro 42.800,00, mentre il perito della compagnia li quantificava in euro 12.000,00; che la *Parte\_1* si era del tutto disinteressata della vertenza con la *CP\_3* non proponendo nei tempi e nei modi di legge le eccezioni avanzate per la prima volta solo con l'atto introduttivo; che il collegio peritale si era pronunciato nel rispetto

della normativa di cui all'art. 829. c.p.c. e l'incapacità a essere arbitro ai sensi degli artt. 812 e 817 c.p.c. andava eccepita nel giudizio peritale.

Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: *“rigettare la domanda proposta dalla compagnia Parte\_1 avverso la perizia-arbitrale e comunque perché infondata in punto di fatto ed in diritto Con vittoria di spese e competenze difensive”*.

All'udienza del 9.07.2018 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..

La causa veniva istruita solo con la documentazione prodotta dalle parti.

2. Giova preliminarmente evidenziare, che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura della perizia contrattuale e, in particolare, la possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale *“species”* dell'arbitrato libero.

Con recentissima sentenza n. 11959 del 30.04.2026 la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che *“La perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito potrà in essere; la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinuncia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinuncia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare; la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata; l'esercizio*

*del diritto attuato attraverso l'atto di "chiamata" della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 cod. civ., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito”.*

Già precedentemente la Suprema Corte con la sentenza n. 28511 dell'8.11.2018 aveva delineato i seguenti principi e cioè “la perizia contrattuale rappresenta una fattispecie a formazione progressiva, costituita: a) dal patto (normalmente una clausola contrattuale) in base al quale le parti prevedono che determinate questioni tecniche, che possano insorgere nell'esecuzione del contratto (o, più in generale, nello svolgimento di un rapporto giuridico) vengano risolte e decise da uno o più soggetti muniti di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche; b) dalla relazione peritale, cioè dall'atto (che le parti si impegnano a considerare vincolante, fatta salva la facoltà di impugnazione per uno dei motivi espressamente previsti) con il quale i periti risolvono il contrasto tecnico insorto tra le parti. Quest'ultime, dunque, mediante un atto negoziale legittimano l'espletamento di un accertamento, che viene effettuato da terzi ma che comunque è riconducibile alla loro volontà. Dunque, la perizia contrattuale - come interpretata da questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005, Rv. 581310 - 01; Sentenza n. 1721 del 18/02/1998, Rv. 512751 01; Sez. 2, Sentenza n. 3791 del 30/03/1995, Rv. 491541 - 01) è istituto affine, ma nel contempo diverso dall'arbitraggio (previsto dall'art. 1349 c.c.) e dall'arbitrato (previsto dagli artt. 806 c.p.c. e ss.). E' istituto affine all'arbitraggio, in quanto ha in comune con quest'ultimo il fatto di rientrare tra le fonti di integrazione del contratto: anche l'accertamento tecnico del terzo, come quello dell'arbitratore, è destinato a costituire la base per la determinazione di un elemento del contratto concluso, ma ancora non completo, in modo da consentire l'individuazione del bene oggetto della prestazione, ed è vincolante per i mandanti, in virtù del comune impegno assunto dalle parti che conferiscono l'incarico. Tuttavia, si distingue dall'arbitraggio sotto un duplice profilo. In primo luogo, il terzo, nell'arbitraggio, svolge la sua attività secondo il criterio dell'equo apprezzamento ovvero del suo mero arbitrio, mentre, nella

perizia contrattuale, deve conformarsi soltanto alle regole tecnico scientifiche del proprio settore di competenza. Inoltre, diversa è la tutela esperibile per ciascuno dei due istituti: per l'arbitraggio, l'art. 1349 prevede una tutela tipica (Sez. L, Sentenza n. 4931 del 16/05/1998, Rv. 515514 - 01): l'impugnazione per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo (nel caso di arbitraggio rimesso all'equo apprezzamento) ovvero per malafede del terzo (nel caso di arbitraggio rimesso al mero arbitrio). Tale rimedio è circoscritto all'arbitraggio, che presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale, ma è inconciliabile con l'attività strettamente tecnica dell'arbitratore-perito, che può essere solo esatta o inesatta (Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 30/06/2005, Rv. 582573 - 01). Il sistema delle impugnazioni esperibili nei confronti della determinazione dell'arbitratore-perito, quindi, va desunto esclusivamente dalle regole generali del codice civile che determinano le cause di invalidità dei negozi giuridici. La perizia contrattuale potrà quindi essere impugnata per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti). La perizia contrattuale è poi istituito affine rispetto all'arbitrato irrituale, in quanto anche con la perizia contrattuale può essere conseguito il risultato di dirimere una controversia in forma negoziale, ogni qual volta la stessa abbia ad oggetto una determinata questione tecnica (Sez. 2, Sentenza n. 3791 del 30/03/1995, Rv. 491541 - 01). Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007, Rv. 596994 - 01), la perizia contrattuale si distingue dall'arbitrato irrituale. In primo luogo, diversi sono i poteri del terzo: questi, nell'arbitrato (come d'altronde nell'arbitraggio), è autore di una determinazione volitiva e discrezionale (e, dunque, di una determinazione di volontà, caratterizzata da libertà di giudizio), mentre, nella perizia contrattuale, è autore di un mero accertamento tecnico (e, dunque, di una dichiarazione di scienza, caratterizzata da discrezionalità tecnica). Inoltre, il terzo, nell'arbitrato irrituale, è chiamato a comporre un contrasto giuridico, che concerne il rapporto nel suo complesso, mentre, nella perizia contrattuale, è chiamato a comporre una o più questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifica competenza tecnica”.

E, ancora, *“Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come*

*reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti)” (Cass. civile n. 28511 dell’8.11.2018; nonché Cass. civile n. 10705 del 10.05.2007; Cass. civile n. 13954 del 30.05.2005); in tal senso anche la giurisprudenza di merito “In tema di assicurazione, il contratto con il quale le parti affidano a un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità e alla efficacia della garanzia assicurativa, integra non già l'arbitraggio o l'arbitrato rituale o irrituale, bensì una perizia contrattuale. Difatti, viene negozialmente conferito al terzo non il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. Di conseguenza, non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, quali errore, dolo, violenza e incapacità delle parti” (Tribunale di Bergamo n. 2131 del 9.10.2019).*

**3.** Fatte tali premesse, con un solo motivo, come anticipato, l’ *Parte\_1* ha contestato la perizia contrattuale redatta dal collegio il 20.07.2017 sull’assunto che il terzo perito, nominato dal Tribunale di Lagonegro, essendo un avvocato, era privo dei requisiti tecnici per la valutazione e stima del danno.

**4.** Il motivo è fondato.

Va innanzitutto detto che è documentalmente provato e non contestato che in data 24.07.2012 le parti hanno stipulato polizza assicurativa n. 81378333 per incendio. Le condizioni generali di assicurazioni hanno previsto all' art. 17 - Procedura per la valutazione del danno – che *“L'ammontare del danno e dell'indennizzo può essere concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, b) mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà”*; mentre all'art. 18 – Mandato dei Periti – che *“I Periti devono: .... e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 17 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerenti alla indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria”*.

È di tutta evidenza che le parti, con le suddette clausole, hanno voluto affidare al collegio peritale la stima e la liquidazione del danno di cui al sinistro verificatosi il 25.11.2014, quale attività di natura eminentemente tecnica.

Applicando, dunque, al caso di specie i principi giurisprudenziali sopra enunciati, il Tribunale ritiene che effettivamente anche la nomina del terzo perito sarebbe dovuta avvenire tenendo conto

di competenze specifiche in ordine all'apprezzamento tecnico del danno attesa la natura del danno causato dalla rottura di una tubazione della condotta con cedimento della medesima. La nomina di un avvocato, quale terzo perito, non appare coerente con la volontà delle parti di valutare il danno e, conseguentemente, di determinare la stima e l'indennizzo.

Ne consegue che, pur in assenza di una esplicita previsione contrattuale circa la qualifica professionale dei periti, la volontà delle parti deve essere interpretata, ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., nel senso di richiedere implicitamente che tutti i componenti del collegio — e dunque anche il terzo perito — siano dotati di adeguata competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'incarico.

Né può valere la tesi di parte convenuta secondo cui l'eccezione in ordine alla nomina di un avvocato, quale terzo perito, non sarebbe dovuta avvenire con l'introduzione del presente giudizio ma secondo le norme *ex* artt. 812 e 817 c.p.c., siccome è pacifica la natura contrattuale della perizia il cui patto esula sia dall'arbitrato e sia dall'arbitraggio.

Ne discende, dunque, che la nomina di un perito privo dei requisiti tecnici specifici integra una causa di invalidità della perizia collegiale del 20.07.2017 in quanto resa in violazione della volontà delle parti.

**4.** Stante la semplicità delle questioni e il comportamento extraprocessuale serbato dalla attrice la quale ha atteso il deposito della perizia per farne valere l'invalidità senza contestare precedentemente la composizione del Collegio peritale, sussistono ragioni di compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come di recente riformulato dalla Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77, secondo la quale è costituzionalmente illegittimo l'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1)** accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non valida la perizia contrattuale del 20.07.2017;
- 2)** Compensa integralmente le spese di lite;

Così deciso in Lagonero, data da consolle

Il Giudice  
dott. Riccardo Sabato

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.